

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'Esame di Stato

Criteri di ammissione candidati interni all'Esame di Stato

Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste dall'articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
- b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere l'alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.
- c) aver conseguito la sufficienza in condotta.

Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro. Tali requisiti, come suddetto, sono stati prorogati al 1° settembre 2019 dalla legge n. 108/2018.

Ammissione candidati esterni all'Esame di Stato

Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
- abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Anche per i candidati esterni sono previsti come requisiti d'ammissione la partecipazione alla prova invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro e anche per loro sono stati prorogati al 2019/2020.

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni è di 40 punti.

I 40 punti sono così distribuiti:

- massimo 12 punti per il terzo anno;
- massimo 13 punti per il quarto anno;
- massimo 15 per il quinto anno.

L'attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi e gli insegnanti di

religione cattolica/attività alternative limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.

| Media dei voti | TERZO ANNO | QUARTO ANNO | QUINTO ANNO |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| $M > 6$ | - | - | 7 - 8 |
| $M = 6$ | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 |
| $6 < M \leq 7$ | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 |
| $7 < M \leq 8$ | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 |
| $8 < M \leq 9$ | 10 - 11 | 11 - 12 | 13 - 14 |
| $9 < M \leq 10$ | 11 - 12 | 12 - 13 | 14 - 15 |

ATTRIBUZIONE NEL REGIME TRANSITORIO

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e IV anno:

| Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno | Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale) |
|--|--|
| 6 | 15 |
| 7 | 16 |
| 8 | 17 |
| 9 | 18 |
| 10 | 19 |
| 11 | 20 |
| 12 | 21 |
| 13 | 22 |
| 14 | 23 |
| 15 | 24 |
| 16 | 25 |

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:

| Somma crediti conseguiti per il III anno | Nuovo credito attribuito per il III anno |
|--|--|
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 10 |
| 7 | 11 |
| 8 | 12 |

La valutazione in sede di Esami di Stato è regolata dal D.M. n. 769 che in data 26 novembre 2018 è stato pubblicato dal MIUR, offrendo i Quadri di Riferimento e le Griglie di Valutazione per la Prima e per la Seconda prova scritta dell'esame di Stato.